REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO "SOCIALE"

Direzione Regionale "Prog. Sanitaria. Pol. Prevenzione. Sicurezza Lavoro"
Area 4J/01 Autorizzazione e Accreditamento

Prot. 54387/ 4J/01 Roma - 9 MAG. 2008

Ai Direttori Generali
delle Aziende USL della
Regione Lazio

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei
Medici – Chirurghi e degli
Odontoiatri della Regione
Lazio

LORO SEDI

OGGETTO: L.R. n.4/03 – chiarimenti in materia in materia di autorizzazioni all'esercizio di studi odontoiatrici e medici

Si fa seguito alla precedente comunicazione n.37497/4J/01 del 4 aprile 2008, per fornire i seguenti chiarimenti riguardanti gli studi odontoiatrici ed gli studi medici eroganti prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero svolgenti procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o comportanti un rischio per la sicurezza del paziente, destinatari del nuovo titolo all'esercizio ai sensi della L.R. n.4/03.

Per queste strutture, anche a causa di direttive infondate impartite da alcune Associazioni di categoria senza alcuna preventiva conferma di questa Amministrazione, l introduzione del nuovo sistema autorizzativo sta rappresentando fonte di notevole incertezza e preoccupazione, in riferimento a particolari problematiche connesse al regime transitorio di erogazione delle prestazioni in attesa del rilascio del titolo definitivo.

Tali problematiche, tenuto conto del considerevole numero dei soggetti coinvolti e delle numerosissime richieste, anche per le vie brevi, giunte all'Amministrazione, risultano meritevoli di approfondimento, al fine di consentirne il superamento ed alleggerire così la pressione sulla competente struttura amministrativa, oltre che scongiurare, in partenza, ipotesi di potenziale contenzioso.

Ciò premesso si consideri immediatamente che, nell'ambito della tipologia assistenziale in questione, occorre distinguere tra i soggetti già operanti alla data dell'11 febbraio 2007, giorno di entrata in vigore del R.R. n.2/07, e quelli che hanno chiesto all'Amministrazione, ai sensi della nuova normativa, l'autorizzazione all'esercizio di una struttura da attivare successivamente alla stessa data.

Per i primi, è pacifica la possibilità di proseguire nell'attività, nelle more del rilascio del richiesto titolo autorizzativo, sulla base dell'avvenuto inoltro alle strutture regionali dell'istanza confermativa

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma - tel. 06 51681

di cui all'art.20, comma 1, della L.R. n.4/03, secondo le modalità ed i tempi previsti nei successivi provvedimenti amministrativi di relativa attuazione.

Nello specifico si tenga in considerazione il seguente prospetto riassuntivo:

- studi odontoiatrici già operanti in data antecedente all'11 febbraio 2007 – presentazione istanza ex art.20, comma 1, L.R. n.4/03: 2 maggio / 2 luglio 2007;
- studi medici specialistici sottoposti ad autorizzazione già operanti in data antecedente all'11 febbraio 2007 – presentazione istanza ex art.20, comma 1, L.R. n.4/03: 15 marzo / 15 maggio 2008 (DGR n.73/08 pubblicata sul BURL, Parte Prima – Parte Seconda, n.10 del 14 marzo 2008).

A fronte di ciò, molti quesiti sono stati posti all'Amministrazione in ordine al verificarsi, nel periodo temporale di transizione antecedente al rilascio del titolo definitivo, di eventi modificativi, a qualsiasi titolo, della titolarità della struttura oggetto dell'istanza già presentata alla Regione Lazio.

La questione riguarda la possibilità per i soggetti subentranti di intraprendere/proseguire o meno, in luogo dei precedenti aventi diritto, l'attività sanitaria, nelle more del rilascio da parte della Regione Lazio dell'autorizzazione richiesta da questi ultimi.

In proposito occorre considerare che il cambio di titolarità in questione, fermo restando ogni altro elemento di rilevanza, appare tale da non presupporre l'avvio di un nuovo procedimento, quanto piuttosto da collocarsi, senza soluzione di continuità, a prosecuzione/integrazione del percorso amministrativo precedentemente intrapreso.

Nella fattispecie, fatto salvo l'obbligo del subentrante di riformulare a proprio nome la domanda autorizzativa, si ritiene congruo consentire allo stesso la transitoria prosecuzione dell'attività presso la struttura rilevata, fino alla formalizzazione dell'atto autorizzativo a nome del nuovo titolare.

In particolare, al fine di poter usufruire della suddetta prosecuzione dell'attività, sarà cura del subentrante stesso, non appena in possesso della struttura, procedere:

- a presentare all'Area *"Autorizzazione e accreditamento"* di questa Direzione Regionale specifica richiesta di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.7 e ss della L.R. n.4/03, secondo le modalità indicate nell'art.8 del R.R. n.2/07, specificando nel testo dell'istanza i dati identificativi del soggetto al quale si intende subentrare (generalità se persona fisica ovvero denominazione o ragione sociale, forma giuridica e sede legale, se persona giuridica) nonché la data di presentazione della domanda da parte di quest'ultimo;
- ad allegare alla richiesta di cui al punto precedente tutta la documentazione prevista dall'art.8, comma 2, dello stesso R.R. n.2/07, ad eccezione della planimetria generale in scala 1:100, della relazione tecnica di conformità degli impianti, dei certificati catastali, del certificato di agibilità dei locali, del piano di sicurezza, qualora gli stessi siano già stati presentati a supporto dell'istanza di cui al precedente avente diritto.

In vista dell'ottenimento del provvedimento richiesto, il subentrante è tenuto, comunque, a farsi carico di ogni ulteriore adempimento amministrativo eventualmente non ancora realizzato dal relativo dante causa nonché di quelli relativi a tutte le successive fasi del procedimento.

Per quel che concerne, invece, i secondi, non può essere consentito l'esercizio dell'attività, al pari di tutte le altre tipologie assistenziali sanitarie e socio sanitarie, in assenza di specifico titolo

autorizzativo, rilasciato dall'Amministrazione regionale, al termine delle procedure previste dall'art.7 e ss della L.R. n.4/03, così come specificate all'interno del Capo III del R.R. n.2/07.

Tale limite di carattere generale, peraltro espressamente discendente dalla sopra richiamata normativa, assume particolare rilevanza per tutte le strutture di nuova attivazione, le quali sono tenute a seguire, ai sensi della vigente disciplina di riferimento, il medesimo percorso autorizzativo individuato per le strutture già operanti.

Da un punto di vista procedurale, quindi, tutte le strutture, siano esse di nuova attivazione ovvero già in funzione, devono essere sottoposte al vaglio istruttorio della Commissione tecnica di cui all'art.9 del R.R. n.2/07, organismo preposto alla verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, il cui possesso rappresenta la necessaria condizione propedeutica al rilascio del provvedimento autorizzativo, ai sensi della L.R. n.4/03.

A fronte di questo quadro di riferimento, si consideri tuttavia che le attuali linee di programmazione regionale, derivanti dagli obiettivi di cui al Piano di rientro approvato con DGR n.149/07, pongono in primo piano la riorganizzazione dei settori ambulatoriale, ospedaliero e residenziale, individuando gli adempimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione in favore dei soggetti ivi collocati, quale imprescindibile momento di passaggio, in vista del raggiungimento dei traguardi concordati con l'Autorità governativa centrale.

Da ciò discende l'esigenza per l'Amministrazione di favorire, in via prioritaria rispetto ad ogni altra istanza, l'esame da parte della menzionata Commissione tecnica delle richieste di autorizzazione presentate dai soggetti riconducibili ai suddetti settori, ricomprendendo all'interno delle stesse, in via parallela e contestuale, sia le nuove richieste che quelle di conferma del precedente titolo autorizzativo.

Se queste sono, attualmente, le linee di azione della Regione Lazio, è evidente che siffatta situazione, protraendo la conclusione del procedimento per alcune categorie di soggetti, finirebbe per recare agli stessi considerevoli danni, in special modo nell'ipotesi in cui questi ultimi abbiano richiesto l'autorizzazione di una struttura di nuova realizzazione, impedendo in tal senso la relativa attivazione, fino al rilascio del provvedimento, senza contare i pesanti riflessi in sede di contenzioso scaturenti dalla situazione medesima.

A fronte di quanto sopra illustrato, appare congruo che questa Amministrazione, contemporaneamente alla presentazione in sede di Commissione tecnica di tutte istanze relative agli ambiti assistenziali di rilevanza per il Piano di rientro, ponga in essere idonee misure atte a consentire il superamento della suddetta criticità.

In particolare, per quel che concerne le istanze relative alle autorizzazioni degli studi odontoiatrici e medici di nuova realizzazione, si ritiene opportuno, fatto salvo comunque quanto sopra specificato per gli studi già in attività, rilasciare un nulla osta provvisorio all'esercizio, nelle more della conclusione delle procedure previste dall'art.8 e ss del R.R. n.2/07, condizionato alla successiva verifica dei requisiti autorizzativi da parte della competente Commissione tecnica.

Nello specifico le istanze autorizzative relative agli studi odontoiatrici e medici di nuova realizzazione saranno esaminate, in fase preistruttoria, dalla competente struttura di questa Direzione Regionale che ne valuterà la conformità con quanto previsto dall'art.8 del R.R. n.2/07, per quanto riguarda sia il contenuto (comma 1), che la completezza della relativa documentazione di supporto (comma 2).

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma – tel. 06 51681

Per quanto riguarda il primo punto, si raccomanda il puntuale rispetto delle modalità di compilazione della richiesta riportate all'interno del citato comma 1, con particolare riferimento alla compiuta indicazione di tutti gli elementi identificativi del richiedente, sia esso persone fisica o giuridica, ovvero della sede operativa della struttura oggetto dell'istanza.

Per quanto riguarda il secondo punto, giova riportare, di seguito, alcune precisazioni in ordine a specifici aspetti di carattere prettamente formale ed operativo, legati all'istanza medesima ed alla relativa documentazione di supporto.

Al riguardo si rappresenta l'esigenza che:

- la domanda e tutta la documentazione prevista all'interno dell'art.8, comma 2, del R.R. n.2/07, ad accezione delle certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni ovvero da Enti tecnici, vengano presentate debitamente sottoscritte in calce all'ultimo foglio nonché siglate per ogni pagina da parte dell'istante, se persona fisica, ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica richiedente;
- venga inserita all'interno della documentazione di supporto all'istanza copia di un documento valido di riconoscimento del richiedente ovvero del legale rappresentante di cui sopra, dovendo lo stesso rilasciare le autodichiarazioni previste dalla surrichiamata normativa;
- la planimetria generale in scala 1:100 di cui alla lett. a) dell'art.8, comma 2, del R.R. n.2/07 sia puntualmente illustrativa, mediante apposita legenda, dell'effettiva utilizzazione dei locali (ad es. riportando specifiche definizioni: locale vista, sala d'aspetto, bagno, ecc.);
- il piano di sicurezza di cui alla lett. i) dello stesso art.8, comma 2, qualora redatto con l'ausilio di una planimetria, sia comunque supportato da apposita relazione illustrativa, debitamente sottoscritta dal richiedente.

A fronte di quanto sopra precisato, è opportuno in ogni caso che gli ulteriori soggetti che non abbiano già presentato l'istanza si adeguino immediatamente alla direttive fin qui illustrate, al fine di favorire l'attività preistruttoria di questa Amministrazione, inoltrando la stessa già completa del bollo da € 14,62, adeguatamente applicato alla richiesta medesima nonché del resto della documentazione di supporto prevista dalla normativa di riferimento, redatta secondo le modalità indicate.

Dal punto di vista procedimentale, come sopra accennato, le istanze autorizzative relative agli studi odontoiatrici e medici di nuova realizzazione saranno immediatamente oggetto di apposita preistruttoria da parte dell'Area *"Autorizzazione e accreditamento"* che provvederà a verificare, ai sensi dell'art.8 del R.R. n.2/07, la completezza delle informazioni contenute all'interno della richiesta di autorizzazione nonché della documentazione ivi allegata.

Qualora sia necessario, la stessa Struttura amministrativa richiederà all'interessato le precisazioni e le integrazioni ritenute necessarie, mediante apposita comunicazione.

L'interessato avrà cura di riscontrare la suddetta comunicazione, facendo pervenire alla citata Area quanto richiesto, indicando espressamente nella lettera di trasmissione il numero di protocollo e la data della comunicazione medesima, al fine di favorire un più rapido inserimento dei nuovi elementi all'interno del fascicolo relativo all'istanza.

In proposito si raccomanda di non inviare autonomamente nessuna integrazione documentale, se non a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione.

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma - tel. 06 51681

Verificata la completezza degli aspetti di rilevanza, la scrivente Direzione Regionale rilascerà specifico nulla osta provvisorio all'esercizio, condizionato al successivo completamento della fase istruttoria da parte della Commissione tecnica, secondo le procedure indicate all'interno dell'art.9 e ss del R.R. n.2/07.

Il provvedimento avrà efficacia dal momento della notificazione all'interessato e consentirà, in via temporanea, alla struttura autorizzando di avviare immediatamente l'attività, fatti salvi comunque gli esiti finali del procedimento autorizzativo iniziato ai sensi dell'art.8 del citato R.R. n.2/07.

Nel periodo transitorio fino al rilascio del titolo autorizzativo definitivo, le strutture in possesso del nulla osta provvisorio all'esercizio di cui trattasi sono sottoposte alla normale attività di vigilanza spettante all'Azienda USL territorialmente competente.

Il DIRETTORE REGIONALE
(Alessandro Correani)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Anna Maria Relli)

IL DIRIGENTE DELL'AREA 4J/01
(Agnese D'Alessio)

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma – tel. 06 51681